

Legge regionale 23 luglio 1991, n.38

Norme per il riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali.

ARTICOLO 1

1. La Regione riconosce l'Associazione dei Consiglieri regionali di Toscana costituita da Consiglieri cessati dal mandato.

ARTICOLO 2

1. L'Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalita':

- a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarieta' al di sopra di ogni diversita' di posizioni politiche;
- b) sostenere e valorizzare l'Ente Regionale e la sua funzione a sostegno della democrazia e delle Autonomie locali mediante attivita' di studio e divulgazione;
- c) mettere a disposizione delle societa' Toscana, dell'istituto regionale e degli Enti locali le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso l'utilizzazione delle strutture regionali e della stessa attivita' permanente degli organi della regione.

ARTICOLO 3

1. L'Associazione puo' essere impegnata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni ed altre iniziative socio - culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.

ARTICOLO 4

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio garantisce oltre ad una sede funzionale il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri dell'Associazione.

ARTICOLO 5

1. L'organo di amministrazione del fondo di previdenza di cui alla LR 13 giugno 1983, n. 48 e' integrato da due ex Consiglieri regionali che ne fanno parte a pieno titolo nominati dall'ufficio di Presidenza su designazione dell'Associazione.

ARTICOLO 6

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1991 con gli stanziamenti dei capitoli 110, 120, 140 del

bilancio di previsione 1991, e per gli esercizi successivi con legge di bilancio.